



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 12 giugno 2018

Spettabile
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e
Analisi Macroprudenziale,
Divisione Regolamentazione I
Via Milano 53,
00184 Roma

Prot. N. 139/18

Inviata via e-mail all'indirizzo di posta elettronica ram@pec.bancaditalia.it

Risposta alla consultazione sulle “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela” e sulle “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”.

La Assogestioni intende innanzitutto ringraziare codesta Spettabile Autorità di Vigilanza per l'opportunità offerta dalla consultazione sui provvedimenti attuativi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito, anche, il d.lgs. n. 231 del 2007), così come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 90 del 2017, relativi alle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e alle Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio.

Le consultazioni in oggetto offrono la possibilità di portare all'attenzione della Banca d'Italia alcune problematiche riscontrate dall'industria del risparmio gestito in merito alla nuova disciplina antiriciclaggio delineata a seguito dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio europeo (IV direttiva antiriciclaggio).

A queste si aggiungono alcune proposte di modifica dei Provvedimenti in consultazione che trovano fondamento sulle esperienze accumulate nel corso degli anni dalle Società di Gestione del Risparmio (SGR) nell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio e che sono volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di contrasto al riciclaggio messi in atto dall'industria del risparmio gestito.

Nel rinviare alla lettura dei documenti allegati per le modifiche di carattere tecnico proposte da questa Associazione, in questa sede preme richiamare l'attenzione su alcuni aspetti di primario interesse per l'industria del risparmio gestito.



1. Documento di consultazione recante disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela. Il documento posto in consultazione introduce rilevanti novità volte a consentire un allineamento alle nuove disposizioni derivanti dal recepimento della IV direttiva, nonché dagli Orientamenti congiunti delle ESAs ⁽¹⁾.

Innanzitutto si osserva come, ancora una volta, il Provvedimento non contenga specifiche disposizioni per il settore del risparmio gestito.

Come più volte sottolineato dalla scrivente Associazione, la disciplina antiriciclaggio si rivolge ad una platea eterogenea di soggetti, contraddistinti da dimensioni, caratteristiche e operatività che spesso differiscono in modo rilevante.

Per tale ragione sarebbe opportuno prevedere disposizioni specifiche che tengano conto delle caratteristiche dei destinatari e delle attività istituzionali che sono autorizzati a svolgere.

Una simile impostazione è contenuta anche negli Orientamenti delle ESAs, che sono suddivisi in una sezione di carattere più generale e in una più specifica “settoriale” nella quale sono indicati i fattori di rischio relativi alle attività svolte dalle diverse categorie di destinatari.

Seguendo questa impostazione, si auspica che anche codesta Spettabile Autorità voglia introdurre disposizioni specifiche, rivolte alle SGR, affinché non si ripetano situazioni che in passato hanno erroneamente portato ad assimilare le predette società a soggetti di entità e dimensione diverse caratterizzati da una differente operatività.

Un tale cambio di impostazione consentirebbe all’industria del risparmio gestito un’allocazione efficiente delle risorse per adempiere agli obblighi antiriciclaggio, senza perciò dover disperdere risorse in attività non commisurate ai rischi ai quali questa è esposta.

1.1. Qualificazione delle operazioni di sottoscrizione di parti di OICR a fini antiriciclaggio. La scrivente Associazione ritiene di fondamentale importanza che nell’emanando Provvedimento in materia di adeguata verifica della clientela sia confermato, coerentemente con l’impostazione previgente, che le operazioni di sottoscrizione e rimborso di parti di OICR, effettuate per il tramite di un intermediario collocatore, siano da considerarsi quali operazioni occasionali.

L’articolo 3, comma 4, del Provvedimento della Banca d’Italia 3 aprile 2013 sulla tenuta dell’Archivio Unico Informatico (AUI) stabiliva, infatti, che le operazioni di sottoscrizione di parti di OICR, effettuate per il tramite di un intermediario collocatore, non costituissero rapporto continuativo ⁽²⁾.

¹ Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali.

² Il collocamento diretto di parti di OICR da parte delle SGR veniva qualificato, invece, come rapporto continuativo in virtù di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 2, quinto alinea del Provvedimento della



Le SGR hanno pertanto definito e implementato i presidi antiriciclaggio in linea con tale impostazione e coerentemente con gli obblighi richiesti in relazione alle operazioni occasionali.

Poiché nella IV direttiva antiriciclaggio, nel novellato d.lgs. n. 231 del 2007, nonché negli Orientamenti congiunti delle ESAs non si ravvisano elementi che possano determinare la necessità di un cambio di impostazione radicale nella strutturazione degli obblighi antiriciclaggio, la scrivente Associazione ritiene che il nuovo provvedimento debba assicurare una continuità rispetto alla previgenti disposizioni.

Tale richiesta era già stata veicolata dalla Assogestioni a codesta Spettabile Autorità di Vigilanza il 31 luglio 2017, con la lettera n. 202/2017.

Si ritiene, infatti, che la qualificazione delle operazioni di sottoscrizione di parti di OICR non abbia pregiudicato la presenza di idonei presidi volti a mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai quali possono essere esposte le SGR.

Al riguardo, appare opportuno ricordare come nella sintesi dei risultati della prima Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, effettuata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria e pubblicata nel 2014, le SGR fossero state giudicate come intermediari in possesso di adeguati presidi rispetto ad un livello di rischio alle quali sono esposte considerato come “rilevante, ma non massimo”.

Il giudizio positivo in merito ai presidi adottati dalle SGR veniva altresì ribadito nelle linee di intervento elencate nella conclusione dell’analisi, nelle quali si afferma che per le SGR sarebbe stato opportuno mantenere i presidi già esistenti.

Pertanto, la conferma della qualificazione delle operazioni di sottoscrizione di parti di OICR, avvenute per il tramite di un collocatore, come operazioni occasionali appare giustificata dalla efficacia dei presidi fino ad ora posti in essere dalle SGR, nonché dall’assenza di una nuova impostazione nelle fonti di rango superiore.

Si evidenzia, poi, come un eventuale cambio di impostazione comporterebbe un appesantimento delle procedure di adeguata verifica per le SGR, nonché una maggiore complessità del rapporto con gli intermediari collocatori. Ed infatti, le SGR dovrebbero sottoporre ad adeguata verifica della clientela tutte le operazioni di sottoscrizione di parti di OICR, anche se di importo esiguo e in assenza di un rischio rilevato.

Va del pari evidenziato come il controllo costante e l’obbligo di effettuare l’adeguata verifica su tutte le operazioni avrebbe come conseguenza anche quella di far aumentare significativamente il numero delle informazioni che le SGR dovrebbero acquisire dal collocatore e successivamente gestire, senza che vi sia una reale connessione con un eventuale aumento del rischio di riciclaggio.

Banca d’Italia 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative per la tenuta dell’AUI e per le modalità semplificate di registrazione del, così come aggiornato il 31 luglio 2015. In particolare, veniva precisato che “per altri rapporti continuativi” dovesse intendersi anche “la prestazione dei servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, del TUF e del servizio di commercializzazione di quote di OICR propri e gestiti da terzi di cui all’articolo 33 del TUF.



Gli obblighi aggiuntivi derivanti da un mutato approccio si tradurrebbero poi, in una mera duplicazione di attività, già autonomamente svolte e attestate dall'intermediario collocatore, unico soggetto ad entrare in contatto diretto con il cliente.

In conclusione, si chiede quindi di confermare che le operazioni di sottoscrizione e rimborso di parti di OICR effettuate per il tramite di un intermediario collocatore siano da considerarsi quali operazioni occasionali.

Auspiciando che tale richiesta venga presa in considerazione, ci rendiamo sin da subito disponibili ad eventuali incontri *ad hoc* per discutere, più nel dettaglio, del ruolo della nostra industria nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

1.2. Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica. Il modello distributivo che le SGR adottano per l'offerta di parti di OICR prevede la presenza di un intermediario collocatore già destinatario degli obblighi antiriciclaggio. Al medesimo intermediario viene altresì demandato, di norma, il compito di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

L'esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica assume, quindi, un ruolo di fondamentale importanza per il settore del risparmio gestito, in quanto rappresenta la principale modalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

La presente consultazione, ancora una volta, offre l'opportunità per portare all'attenzione di codesta Spettabile Autorità i problemi applicativi emersi nel corso degli anni in merito a tale istituto, spesso determinati dall'assenza di chiare indicazioni all'interno dei provvedimenti.

L'articolo 26 del d.lgs. n. 231 del 2007 stabilisce che è consentito demandare gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, ferma restando la responsabilità dei soggetti obbligati in merito agli obblighi contenuti nel Titolo II del citato decreto.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano, in questo caso, assolti previo rilascio di un'idonea attestazione da parte del terzo, che abbia provveduto ad adempiervi direttamente nell'ambito di un rapporto continuativo o in occasione del compimento di una operazione occasionale ⁽³⁾.

Tuttavia, l'assenza di indicazioni specifiche in merito alle attività che devono essere svolte dal destinatario finale che riceve l'attestazione da parte di un soggetto terzo, unitamente alla scarsità delle informazioni contenute nell'attestazione e la difficoltà nel raggiungere accordi con i collocatori in merito alle informazioni oggetto di

³ La *ratio* di tale disposizione può essere rinvenuta, in parte, nel considerando 35 della IV direttiva nel quale viene affermato che *per evitare il ripetersi delle procedure di identificazione dei clienti, che sarebbe fonte di ritardi e di inefficienze nelle attività economiche, è opportuno consentire, fatti salvi adeguati presidi, che i clienti la cui identificazione sia già stata effettuata altrove vengano accettati dai soggetti obbligati.*



trasmissione alle SGR, sono state alla base di rilevanti difficoltà operative.

Se da un lato, infatti, gli obblighi di adeguata verifica si esauriscono, seppur nei limiti previsti dal citato articolo 26 del d.lgs. n. 231 del 2007, nella ricezione dell'attestazione da parte del terzo, dall'altro lato sembra essere richiesto alle SGR (destinatari finali) di porre in essere tutte le attività necessarie per poter effettuare una profilatura e una valutazione "olistica" del cliente e del titolare effettivo.

Si fa riferimento, ad esempio, agli obblighi di profilatura della clientela, i quali sembrano applicarsi anche ai destinatari che hanno demandato a terzi l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica e che, in ragione di ciò, non hanno un contatto diretto con il cliente e possono avere accesso alle sole informazioni trasmesse dal terzo.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sul criterio contenuto nell'articolo 17, comma 3, lettera *b*), punto 5, del d.lgs. n. 231 del 2007, nel quale viene richiesto di tenere in considerazione la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità.

Tuttavia, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, lettera *c*), del medesimo decreto, i destinatari finali sembrano poter ricevere le informazioni sulla situazione economico-patrimoniale del cliente solo in funzione del rischio rilevato.

Le SGR, pertanto, per poter effettuare una valutazione completa dell'operazione, del cliente e del titolare effettivo, dovrebbero poter avere a disposizione una più ampia quantità di informazioni che non trovano un adeguato riscontro in quelle previste dall'articolo 18, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*).

Ulteriori difficoltà applicative dell'istituto dell'esecuzione da parte di terzi sono poi rinvenibili con riferimento anche agli altri obblighi e responsabilità che la normativa impone al destinatario finale, come ad esempio l'obbligo di autorizzazione preventiva richiesta nel caso di operazioni poste in essere da clienti qualificati come PEP.

Al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo, evitare la duplicazione di attività già svolte dal collocatore, consentire alle SGR di adempiere agli obblighi antiriciclaggio limitando il rischio di essere esposte all'applicazione di pesanti sanzioni, si chiede di definire, con maggior dettaglio, le informazioni che devono essere trasmesse dal collocatore che adempie agli obblighi di adeguata verifica.

A titolo esemplificativo, un elenco di informazioni di maggior rilievo che dovrebbero essere sempre inviate dai collocatori nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione di parti di OICR è contenuta all'interno del documento tecnico qui allegato.

2. Documento di consultazione recante disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio.

2.1. L'esercizio di autovalutazione. Nel documento di consultazione recante



disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio sono contenuti i principi generali della metodologia di autovalutazione.

Come precisato nella relazione illustrativa, l'Organo di vigilanza provvederà, con successive comunicazioni, a individuare criteri specifici applicabili alle varie categorie di intermediari bancari e finanziari.

L'esercizio di autovalutazione si presenta come un processo di valutazione complesso, che richiede l'intervento e l'interessamento dell'intera struttura aziendale, fino all'approvazione degli organi con funzione di supervisione strategica degli esiti finali.

Poiché al momento non risulta ancora disponibile una metodologia *ad hoc* per il settore del risparmio gestito e in virtù della complessità dell'esercizio di autovalutazione stesso, si chiede di prevedere, nelle disposizioni finali, un periodo transitorio più ampio per i destinatari che si apprestano ad effettuare tale attività per la prima volta.

L'obiettivo è quello di pervenire, quanto prima, ad una analisi dei fattori di rischio ai quali possano essere esposte le SGR nello svolgimento delle loro attività istituzionali.

Nel ringraziare per l'attenzione che verrà data alla presente e nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si manifesti necessario, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore Generale

All.: c.s.

DISPOSIZIONI SU ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO

Documento per la consultazione Aprile 2018

Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica le nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volte a prevenire l'utilizzo degli intermediari bancari e finanziari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Esse danno attuazione al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento, a:

- qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC), in formato elettronico all'indirizzo ram@pec.bancaditalia.it; oppure*
- in forma cartacea all'indirizzo Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione I, via Milano 53, 00184, Roma. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail servizio.ram.regolamentazioneI@bancaditalia.it.*

Per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione, si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui le osservazioni, i commenti e le proposte si riferiscono.

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima (il generico disclaimer di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato come richiesta di non divulgare i commenti).

I contributi ricevuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	1
<i>FONTI NORMATIVE.....</i>	1
<i>DESTINATARI.....</i>	1
<i>DEFINIZIONI.....</i>	2
PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI	3
<i>SEZIONE I. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ.....</i>	3
<i>SEZIONE II. APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO.....</i>	3
<i>SEZIONE III. PRESIDI ORGANIZZATIVI MINIMI</i>	3
PARTE SECONDA – GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI A SALVAGUARDIA DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.....	5
<i>SEZIONE I. PRINCIPI GENERALI.....</i>	5
<i>SEZIONE II. ORGANO CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA.....</i>	6
<i>SEZIONE III. ORGANO CON FUNZIONE DI GESTIONE</i>	7
<i>SEZIONE IV. ORGANO CON FUNZIONE DI CONTROLLO</i>	8
PARTE TERZA – L’ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO.....	9
PREMESSA.....	9
<i>SEZIONE I. LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO</i>	9
1.1. INQUADRAMENTO ORGANIZZATIVO.....	9
1.2. COMPITI.....	9
1.3. IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE.....	11
1.4. ESTERNALIZZAZIONE.....	11
1.5. RAPPORTI CON ALTRE FUNZIONI AZIENDALI.....	12
1.6. COMUNICAZIONI.....	12
<i>SEZIONE II. IL RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE.....</i>	12
<i>SEZIONE III. LA FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA.....</i>	13
<i>SEZIONE IV. PRESIDI IN MATERIA DI RETE DISTRIBUTIVA E MEDIATORI</i>	14
<i>SEZIONE V. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE</i>	15
PARTE QUARTA – LE FUNZIONI ANTIRICICLAGGIO NELLE STRUTTURE DI GRUPPO	16
<i>SEZIONE I. I PRINCIPI GENERALI.....</i>	16
<i>SEZIONE II. LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE</i>	16
PARTE QUINTA – ULTERIORI PRINCIPI ORGANIZZATIVI DA OSSERVARE IN RELAZIONE A SPECIFICHE ATTIVITÀ.....	18
<i>SEZIONE I. SERVIZIO DI RIMESSA DI DENARO (CD. “MONEY TRANSFER”).....</i>	18
<i>SEZIONE II. DATI INFORMATIVI RELATIVI AI TRASFERIMENTI DI FONDI.....</i>	18
<i>SEZIONE III. SOCIETÀ FIDUCIARIE ISCRITTE ALLA SEZIONE SEPARATA DELL’ALBO DI CUI ALL’ART. 106 TUB.....</i>	19
PARTE SESTA – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER GLI INTERMEDIARI TENUTI ALL’ISTITUZIONE DEL PUNTO DI CONTATTO CENTRALE.....	21
PARTE SETTIMA – LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.....	23
<i>SEZIONE I. PRINCIPI GENERALI.....</i>	23

<i>SEZIONE II. MODALITÀ DI CONDUZIONE DELL'ESERCIZIO</i>	23
<i>SEZIONE III. INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO INERENTE</i>	23
<i>SEZIONE IV. INDIVIDUAZIONE DELLE VULNERABILITÀ</i>	24
<i>SEZIONE V. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO</i>	24
<i>SEZIONE VI. MATRICE DI DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO</i>	25
<i>SEZIONE VII. AZIONE DI RIMEDIO</i>	25
<i>SEZIONE VIII. TEMPI E MODALITÀ DI CONDUZIONE DELL'ESERCIZIO</i>	26
PARTE OTTAVA – DISPOSIZIONI FINALI	27
ALLEGATO – SCHEMA DELLA RELAZIONE ANNUALE PRODOTTA DALLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO	28

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Fonti normative

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera a), 15, comma 3, 16, comma 2, e 70, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Destinatari

Le presenti disposizioni si applicano a:

- a) le banche;
- b) le società di intermediazione mobiliare (SIM);
- c) le società di gestione del risparmio (SGR);
- d) le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- e) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);
- f) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
- g) gli istituti di moneta elettronica;
- h) gli istituti di pagamento;
- i) le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo ⁽²⁾;
- j) gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;

L'elenco dei destinatari non include gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 231 del 2007.

Si chiede, pertanto, di chiarire come debba essere interpretata tale diversità e, in particolar modo, se la volontà sia quella di escludere tali intermediari dall'adozione di specifiche misure organizzative e dall'adempimento delle misure di adeguata verifica della clientela, o se siano previsti specifici adempimenti.

Tale chiarimento assume rilevanza soprattutto in caso di Società di Gestione del Risparmio (SGR) comunitarie che non operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ma esclusivamente tramite intermediari con i quali hanno stipulato convenzioni di collocamento.

È di assoluta importanza, infatti, assicurare un *level playing field* tra tutti i soggetti che operano nel medesimo mercato, evitando una distorsione della concorrenza.

- k) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede

² Le disposizioni di cui alla Parte II trovano applicazione con riferimento agli esponenti delle succursali.

legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;

- l) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;
- m) i confidi ⁽³⁾;
- n) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB;
- o) Poste Italiane S.p.a., per l'attività di bancoposta;
- p) Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui alle presenti disposizioni sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima legge.

Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- 1) “*agenti in attività finanziaria*”: gli agenti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128-*quater*, commi 2 e 6, del TUB;
- 2) “*Autorità*”: le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del d.lgs. 231/2007;
- 3) “*controlli di linea*”: controlli effettuati dalle strutture operative (ad es., controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del *back office*, per quanto possibile incorporati nelle procedure informatiche e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- 4) “*decreto antiriciclaggio*”: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- 5) “*destinatari*”: i soggetti destinatari del presente provvedimento indicati nel paragrafo “destinatari”;
- 6) “*funzioni aziendali di controllo*”: la funzione antiriciclaggio, la funzione di conformità alle norme (*compliance*), la funzione di controllo dei rischi (*risk management function*) e la funzione di revisione interna (*internal audit*);

In virtù della definizione di cui al punto 6), si chiede di chiarire se le sanzioni previste dall'articolo 62, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2007, siano applicabili ai soli responsabili delle funzioni, ovvero anche al personale che opera all'interno delle funzioni stesse.

³ Il riferimento è da intendersi ai confidi previsti dall'art. 155 del T.U., nel testo precedente all'entrata in vigore del Titolo III del d.lgs. 141/2010.

- 7) “*gruppo*”: il gruppo bancario di cui all’articolo 60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui all’articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all’articolo 11 TUF e disposizioni applicative nonché, fuori da questi casi e se destinatarie delle presenti disposizioni, le società controllate e controllanti ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile

Si coglie l’occasione della consultazione in parola al fine di portare all’attenzione talune difficoltà connesse con l’applicazione degli obblighi antiriciclaggio nel caso di gruppi costituiti da un insieme eterogeneo di destinatari, i quali differiscono per prodotti offerti, dimensioni, operatività e assetti organizzativi.

In particolare, qualora le attività antiriciclaggio non siano accentrate, non è chiaro entro quali limiti sia necessario condividere le informazioni sul cliente, il rischio finale attribuito al cliente “comune” e le eventuali Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) effettuate.

- 8) “*paesi comunitari*”: paesi appartenenti allo Spazio Economico europeo;
- 9) “*paesi terzi*”: paesi non appartenenti allo Spazio Economico europeo;
- 10) “*personale*”: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- 11) “*rischio di riciclaggio*”: il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa;
- 12) “*soggetti convenzionati e agenti*”: gli operatori comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, si avvalgono per l’esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica italiana;
- 13) “*UIF*”: l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia.

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Sezione I. Principio di proporzionalità

Le presenti disposizioni stabiliscono i presidi in termini di organizzazione, procedure e controlli interni che i destinatari devono adottare per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ⁽⁴⁾. Esse integrano e si applicano in modo unitario con le previsioni in materia di assetto di governo, organizzazione e controllo interno dettate da altre normative di settore.

I destinatari applicano le presenti disposizioni secondo il principio di proporzionalità, in coerenza con la forma giuridica adottata, la dimensione, la complessità operativa, la natura dell'attività svolta e la tipologia dei servizi prestati ⁽⁵⁾.

Si accoglie con favore l'inserimento, all'interno della nota 5, degli elementi che i destinatari devono considerare al fine di poter applicare il principio di proporzionalità.

Si ritiene, infatti, di assoluta importanza consentire ai destinatari, contraddistinti da rilevanti diversità in merito alle attività svolte, alle dimensioni, ai modelli organizzativi e ai prodotti offerti, di poter modulare gli obblighi antiriciclaggio.

A tale proposito, si ritiene che il modello di *business* scelto e i canali di distribuzione utilizzati dovrebbero essere elementi da valutare anche in relazione all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

In tal modo, le SGR che utilizzano intermediari terzi (parimenti destinatari della disciplina antiriciclaggio) per la distribuzione dei propri prodotti potrebbero modulare gli adempimenti antiriciclaggio in funzione della effettiva esposizione al rischio connessa al modello di *business* adottato e al canale distributivo utilizzato.

Sezione II. Approccio basato sul rischio

In applicazione dell'approccio basato sul rischio (c.d. *risk based approach*), i destinatari si dotano di un assetto organizzativo, di procedure operative e di controllo, nonché di sistemi informativi idonei a garantire l'osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia antiriciclaggio, tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità dell'attività svolta nonché della tipologia e della gamma dei servizi prestati. A tal fine, i destinatari:

- a. definiscono una *policy* che indichi **in modo analitico e motivato** le scelte che essi in concreto

⁴ Tutti gli obblighi contenuti nel decreto antiriciclaggio sono previsti sia per il contrasto al riciclaggio sia per la lotta al finanziamento del terrorismo. Pertanto, nelle presenti disposizioni ogni riferimento alla finalità antiriciclaggio o al rischio di riciclaggio va sempre inteso come comprensivo anche della finalità di lotta al finanziamento del terrorismo o del rischio di finanziamento del terrorismo. I destinatari applicano i presidi di cui alle presenti disposizioni anche in chiave di contrasto al finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.

⁵ Al fine di applicare le presenti disposizioni coerentemente con il principio di proporzionalità, i destinatari considerano almeno: il totale di bilancio, eventualmente consolidato; la presenza geografica e il volume di attività in ciascuna area; la forma giuridica adottata e l'eventuale appartenenza ad un gruppo; i tipi di attività esercitate nonché la loro natura e complessità; il modello di *business* scelto e le strategie adottate; il tipo di struttura organizzativa; la strategia complessiva predisposta per l'efficace gestione dei rischi; gli assetti proprietari e le modalità di finanziamento; la tipologia di clienti e la complessità dei prodotti e dei contratti; le attività esternalizzate e i canali di distribuzione.

intendono compiere sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni (es. assetto della funzione antiriciclaggio nei gruppi; eventuale attribuzione della delega per il responsabile delle segnalazioni sospette), di adeguata verifica (es. misure da adottare in concreto per l'adeguata verifica rafforzata o semplificata) e di conservazione dei dati;

La modifica proposta è volta a consentire una corretta definizione della *policy* approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, nonché ad eliminare ogni dubbio di carattere interpretativo legato ai "documenti" che devono essere approvati dagli organi competenti.

Si ritiene, infatti, che la *policy* approvata dalla funzione di supervisione strategica debba contenere politiche e criteri generali che l'organo con funzione di gestione è chiamato a considerare nella definizione delle procedure di dettaglio.

Al riguardo, appare opportuno sottolineare come nella Parte seconda, Sezione III, del presente documento venga precisato che l'organo con funzione di gestione provvede a "definire, nell'ambito dei criteri generali approvati dall'organo di supervisione strategica e formalizzare, in un documento *ad hoc*, le scelte che il destinatario intende in concreto compiere sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, al fine di assicurare coerenza con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio; il documento deve essere analitico e motivato e va portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati".

Per tale ragione, si chiede di eliminare il riferimento al carattere analitico e motivato, il quale, più correttamente, dovrebbe essere attribuito al documento approvato dall'organo con funzione di gestione.

- b. svolgono una valutazione complessiva, periodicamente aggiornata, della propria esposizione al rischio di riciclaggio (c.d. autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio), secondo quanto previsto dalla Parte VII;
- c. adottano le misure ritenute più idonee a prevenire il rischio di riciclaggio, coerenti rispetto alla propria esposizione al rischio di riciclaggio.

Sezione III. Presidi organizzativi minimi

Ferma la possibilità di calibrare gli assetti organizzativi antiriciclaggio alla luce del principio di proporzionalità e dell'approccio in base al rischio, i destinatari adottano almeno i seguenti presidi organizzativi minimi:

- a) attribuiscono a una funzione di controllo aziendale la responsabilità di assicurare l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità dei presidi antiriciclaggio, secondo quanto previsto nella Parte Terza, Sezione I;
- b) formalizzano l'attribuzione della responsabilità per la segnalazione delle operazioni sospette secondo quanto previsto nella Parte Terza, Sezione II;
- c) attribuiscono a una funzione di controllo aziendale il compito di verificare in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo antiriciclaggio e la conformità rispetto alla disciplina, secondo quanto previsto nella Parte Terza, Sezione III.

I confidi di cui alla lettera l) del paragrafo "destinatari" possono, in ogni caso, attribuire i compiti di cui alle lettere a) e c) ad un amministratore, purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia, salvo il caso di amministratore unico.

PARTE SECONDA

GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI A SALVAGUARDIA DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Sezione I. Principi generali

I destinatari si dotano di un sistema organizzativo e di controllo nonché di strategie, regole, risorse, procedure e funzioni chiaramente individuate e adeguatamente specializzate idoneo ad assicurare l'efficace prevenzione del rischio di riciclaggio.

In particolare, essi assicurano:

- l'adozione di adeguate strategie, politiche, procedure e processi di identificazione, misurazione, valutazione e monitoraggio del rischio di riciclaggio, nonché di misure idonee a prevenire il rischio cui i soggetti destinatari sono esposti;
- la chiara definizione, ai diversi livelli, di ruoli, compiti e responsabilità, nonché la predisposizione di procedure intese a garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette e, inoltre, la conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle operazioni;
- l'istituzione di una funzione antiriciclaggio incaricata di sovrintendere all'impegno di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio;
- un'architettura delle funzioni di controllo che sia coordinata nelle sue componenti, anche attraverso idonei flussi informativi, e che sia al contempo coerente con l'articolazione della struttura, la complessità, la dimensione aziendale, la tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché con l'entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela;
- un'attività di controllo che abbia come oggetto il rispetto da parte del personale e dei collaboratori delle procedure interne e di tutti gli obblighi normativi, con particolare riguardo all'analisi continuativa dell'operatività della clientela, alla "collaborazione attiva" e alla tutela della riservatezza in materia di segnalazione.

Il sistema dei controlli interni deve essere in grado di intercettare prontamente carenze procedurali e dei comportamenti, suscettibili di determinare violazioni della normativa.

Per mitigare il rischio di coinvolgimento del destinatario in fatti di riciclaggio è prioritario il coinvolgimento degli organi societari e il corretto adempimento degli obblighi che su questi ricadono. In particolare gli organi aziendali, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, sono tenuti a: definire politiche aziendali coerenti con i principi e le regole antiriciclaggio; adottare linee di *policy* idonee a preservare l'integrità aziendale; porre in atto misure organizzative e operative atte a evitare il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio; svolgere controlli sul rispetto della normativa e sull'adeguato presidio dei rischi. L'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi aziendali deve essere chiaramente definita.

La presente disciplina, nel definire gli assetti organizzativi necessari a prevenire e mitigare i rischi di coinvolgimento in fatti di riciclaggio, non fa riferimento a organi aziendali nominativamente individuati, ma richiama le funzioni di "supervisione strategica", "gestione" e "controllo" in concreto assegnate agli organi aziendali o a loro componenti in coerenza con la normativa civilistica e di vigilanza ⁽⁶⁾.

⁶ Se la regolamentazione applicabile non prevede una distinzione tra la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione, si fa riferimento all'organo di amministrazione.

Sezione II. Organo con funzione di supervisione strategica

L'organo con funzione di supervisione strategica definisce e riesamina periodicamente gli orientamenti strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio; in aderenza all'approccio basato sul rischio, le politiche devono risultare adeguate all'entità e alla tipologia dei rischi cui è concretamente esposta l'attività dell'impresa, come rappresentati nel documento di autovalutazione dei rischi.

In particolare, l'organo con funzione di supervisione strategica:

- approva una *policy* che indichi **in modo analitico e motivato** le scelte che il destinatario intende in concreto compiere sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati per assicurare coerenza con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio;

Sulla base delle ragioni espresse all'interno del *box* inserito nella Parte Prima, Sezione II, del presente documento, si chiede di eliminare la previsione in forza della quale la *policy* deve indicare, in modo analitico e motivato, le scelte del destinatario.

- definisce e approva le linee di indirizzo di un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo;
- approva l'istituzione della funzione antiriciclaggio - di cui nomina e revoca il responsabile - individuandone i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione con le altre funzioni aziendali di controllo;
- delibera la nomina e la revoca del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, sentito l'organo con funzioni di controllo;
- assicura che i compiti e le responsabilità in materia antiriciclaggio siano allocate in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi, adeguato, completo e tempestivo, verso gli organi aziendali e tra le funzioni di controllo; assicura la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette; con cadenza almeno annuale, esamina e approva le relazioni relative all'attività svolta dal responsabile antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti, nonché il documento sui risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio;
- assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza, promuovendo l'adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta l'efficacia;
- definisce principi per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio";
- valuta i rischi conseguenti all'operatività con paesi terzi associati a più elevati rischi di riciclaggio, individuando i presidi per attenuarli e ne monitora l'efficacia.

Sezione III. Organo con funzione di gestione

L'organo con funzione di gestione cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del rischio di riciclaggio definiti dall'organo con funzione di supervisione strategica ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi antiriciclaggio. Nella predisposizione delle procedure operative tiene conto delle indicazioni e delle linee guida espresse dalle autorità competenti e dai diversi organismi internazionali nonché delle evoluzioni del quadro normativo.

L'organo cura la definizione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo, in coerenza con le evidenze tratte dall'esercizio di autovalutazione dei rischi; assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti e delle informazioni e dei dati.

L'integrazione proposta è finalizzata a raccordare tale previsione con quanto statuito dall'articolo 31 del d.lgs. n. 231 del 2007, a mente del quale i destinatari conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare, o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In materia di segnalazione di operazioni sospette, l'organo definisce una procedura articolata in relazione alle specificità dell'attività, alle dimensioni e alle complessità dell'intermediario, secondo il principio di proporzionalità e alla luce dell'approccio basato sul rischio. La procedura deve essere in grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura, il pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e ricostruibilità dell'iter valutativo. Il medesimo organo adotta, inoltre, misure volte ad assicurare la massima riservatezza della procedura di segnalazione nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale. L'organo definisce le iniziative e le procedure per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa in materia antiriciclaggio.

L'organo provvede altresì a:

- definire, nell'ambito dei criteri generali approvati dall'organo di supervisione strategica, e formalizzare in un documento *ad hoc*, le scelte che il destinatario intende in concreto compiere sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati per assicurare coerenza con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio; il documento deve essere analitico e motivato e va portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati;
- definire i flussi informativi volti ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo;
- approvare i programmi di addestramento e formazione del personale dipendente e dei collaboratori sugli obblighi previsti dalla disciplina in materia antiriciclaggio; l'attività di formazione deve rivestire carattere di continuità e di sistematicità e tenere conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dall'impresa;
- adottare strumenti idonei a consentire la verifica dell'attività svolta dai dipendenti e dai collaboratori in modo da rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti che gli stessi dipendenti o collaboratori intrattengono con la clientela;

- assicurare, nei casi di operatività a distanza (ad es., effettuata attraverso canali digitali), l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica di operazioni anomale;
- definire le procedure di gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio", in coerenza con i principi generali fissati dall'organo di supervisione strategica

Sezione IV. Organo con funzione di controllo

L'organo con funzione di controllo vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei sistemi di controllo antiriciclaggio. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile antiriciclaggio e, ove presenti, dalle altre funzioni di controllo interno.

In tale ambito, l'organo di controllo:

- valuta con particolare attenzione l'idoneità delle procedure in essere per l'adeguata verifica della clientela, la conservazione delle informazioni e per la segnalazione delle operazioni sospette;
- stimola l'azione di approfondimento dei motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive.

L'organo di controllo viene sentito in merito alle decisioni concernenti la nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio e del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, nonché alla definizione degli elementi dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio.

Per quanto concerne i rapporti con le Autorità di vigilanza, l'art. 46 del decreto antiriciclaggio prevede che l'organo di controllo informi senza ritardo dette Autorità di tutti i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano costituire violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge e delle relative disposizioni attuative.

Si chiede di fornire criteri ed elementi utili ad una migliore definizione e individuazione dei casi in cui le violazioni possano essere considerate "gravi o ripetute o sistematiche o plurime".

Infatti, nonostante i chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare del 6 luglio 2017, l'ampiezza dei caratteri delle violazioni, unitamente alla loro possibile alternatività, potrebbero portare all'individuazione di un numero elevato di ipotesi oggetto di segnalazione.

PARTE TERZA

L'ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO

Premessa

Un efficace assetto organizzativo antiriciclaggio si basa su un ampio coinvolgimento di tutte le strutture operative e delle funzioni aziendali e sulla chiara definizione dei compiti e responsabilità delle stesse.

Fondamentale è il ruolo dei controlli di linea, che devono avvalersi di adeguati presidi e sistemi informativi, e del responsabile antiriciclaggio aziendale, al quale competono funzioni complesse, da esercitarsi trasversalmente su tutta l'operatività svolta dall'impresa, qualificabili in termini sia di verifica della funzionalità di procedure, **e** strutture e sistemi, sia di supporto e consulenza sulle scelte gestionali.

Come si avrà modo di chiarire meglio nel proseguo, la modifica proposta è volta a limitare le competenze del responsabile antiriciclaggio, le quali non dovrebbero ricomprendere attività che necessitano di capacità tecniche che esulano dalle *expertise* richieste a una funzione di controllo.

Sezione I. La funzione antiriciclaggio

1.1. Inquadramento organizzativo

I destinatari istituiscono una funzione specificatamente deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio. Essi organizzano la funzione in coerenza con il principio di proporzionalità; è comunque necessario che la funzione sia indipendente e dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere, eventualmente attivabili anche in autonomia.

La funzione - che riferisce direttamente agli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo - ha accesso a tutte le attività dell'impresa nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

I diversi compiti in cui si articola l'attività della funzione possono essere affidati a strutture organizzative diverse, presenti nell'ambito dell'impresa, purché la gestione complessiva del rischio in questione sia ricondotta ad unità mediante la nomina di un responsabile con compiti di coordinamento e di supervisione. La funzione può anche essere attribuita alle strutture che svolgono le funzioni di controllo di conformità o di *risk management*, solo ad esito di una valutazione dell'idoneità di tale scelta rispetto all'entità e alla tipologia dei rischi di riciclaggio che la funzione è chiamata in concreto a gestire. Le medesime attribuzioni non possono essere assegnate alla funzione di revisione interna.

Indipendentemente dalla soluzione organizzativa prescelta, il personale che svolge compiti riconducibili alla funzione antiriciclaggio deve essere adeguato per numero, competenze tecnico-professionali e aggiornamento, anche attraverso l'inserimento in programmi di formazione nel continuo.

1.2. Compiti

La funzione verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme in materia di antiriciclaggio. A tal fine, la funzione provvede a:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- collaborare alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio;
- verificare nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottato e proporre le modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;
- collaborare alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- coordinare l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio a cui è esposto l'intermediario;
- prestare supporto e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione; in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi, la funzione **deve essere preventivamente informata al fine di poter effettuare valutazioni in via preventiva** le valutazioni di competenza;

L'integrazione suggerita è volta a meglio chiarire che, in occasione dell'offerta di prodotti o servizi nuovi, la funzione antiriciclaggio debba esserne preventivamente informata.

- verificare **l'adeguatezza dei sistemi informativi e l'affidabilità del sistema informativo processuale** per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;

All'interno dei compiti attribuiti alla funzione antiriciclaggio, si chiede di eliminare quello di verificare l'affidabilità dei sistemi informativi. Tale compito, infatti, dovrebbe essere assegnato ad una funzione operativa dotata di specifiche competenze tecniche. La funzione antiriciclaggio, invece, rientrando tra le funzioni di controllo, difficilmente potrà avere le competenze a ciò richieste.

Si osserva, inoltre, come tale responsabilità sia già posta in capo all'organo con funzione di gestione il quale, in virtù di quanto stabilito nella Parte seconda, Sezione III, del presente documento in consultazione "assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni".

- **trasmettere** **verificare che siano trasmessi** mensilmente alla UIF i dati aggregati concernenti l'operatività complessiva dell'impresa;

- ~~trasmettere~~ verificare che siano trasmesse alla UIF, sulla base delle istruzioni dalla stessa emanate, le comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio;

La funzione antiriciclaggio, quale funzione di controllo, non effettua direttamente l'invio dei dati aggregati e delle comunicazioni oggettive alla UIF. Per tale ragione, si chiede di precisare che alla funzione antiriciclaggio spetti il solo compito di verificare che le altre funzioni operative preposte effettuino l'invio delle comunicazioni alla UIF.

- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;

Si chiede di confermare che alla funzione antiriciclaggio, che cura la predisposizione dei piani di formazione, non sia richiesto di effettuare direttamente la formazione del personale, bensì di collaborare con le funzioni aziendali competenti in materia, individuando i tratti essenziali dei programmi e gli ambiti specialistici da approfondire.

- informare tempestivamente gli organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti;
- predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e all'alta direzione.

La funzione può essere chiamata a svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi in cui - per circostanze oggettive, ambientali e/o soggettive - appaia particolarmente elevato il rischio di riciclaggio. Se tale compito è attribuito alle strutture operative, il responsabile antiriciclaggio verifica l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea, sottoponendo ad attento controllo tale processo e i relativi esiti.

La funzione ~~predisporre~~ svolge un ruolo di supporto all'organo con funzione di gestione ~~che lo sottopone all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica,~~ nella predisposizione di un documento che definisce responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio. Il documento, ~~sottoposto dall'organo con funzione di gestione all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica,~~ deve essere costantemente aggiornato ~~deve essere~~ e reso disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale dipendente e ai collaboratori.

Il documento in oggetto, definendo responsabilità, compiti e modalità operative per la gestione del rischio di riciclaggio, comporta il necessario coinvolgimento di più funzioni. Per tale ragione, si chiede di chiarire che, in tale ambito, la funzione antiriciclaggio svolge un ruolo di supporto nella redazione di tale documento, la cui predisposizione compete all'organo con funzione di gestione.

La funzione pone particolare attenzione all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione nonché dei sistemi di

rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette, all'efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché all'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa.

Nella valutazione dell'adeguatezza di tali procedure, la funzione può effettuare, in raccordo con la funzione di revisione interna, controlli in *loco* su base campionaria per verificare l'efficacia e la funzionalità delle stesse e individuare eventuali aree di criticità.

Almeno una volta l'anno, la funzione presenta agli organi di supervisione strategica, gestione e controllo una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale. Nella relazione confluiscono anche i risultati dell'esercizio di autovalutazione condotto ai sensi della Parte VII.

La funzione collabora con le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del decreto antiriciclaggio.

Si chiede di chiarire che le "iniziative intraprese sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere", che la funzione antiriciclaggio è tenuta a presentare agli organi di supervisione strategica, gestione e controllo, debbano riferirsi al solo ambito di competenza della funzione stessa.

A tale proposito, si ritiene che l'esercizio di autovalutazione, e le eventuali azioni di rimedio nello stesso individuate, facciano necessario riferimento ad un ambito più ampio che non si limiti alle competenze della funzione antiriciclaggio, ma interessi tutte le funzioni aziendali coinvolte nel processo di valutazione.

Proprio in virtù della natura "collegiale" dell'esercizio di autovalutazione, sarebbe opportuno separare i risultati di quest'ultimo dalla relazione annuale prodotta dalla funzione antiriciclaggio.

L'esercizio di valutazione potrebbe, più coerentemente, essere incorporato nella Relazione sulla Struttura Organizzativa.

1.3. Il responsabile della funzione

Il responsabile della funzione deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità. In considerazione della rilevanza dei compiti attribuiti, è opportuno che nella normativa interna vengano definiti i presidi posti a tutela della stabilità e dell'indipendenza del responsabile.

Si chiede di fornire dei criteri per la corretta interpretazione dei concetti di "stabilità" e "indipendenza" richiesti al responsabile della funzione antiriciclaggio.

Il responsabile antiriciclaggio rientra nel novero dei responsabili di funzioni aziendali di controllo. La nomina e la revoca, adeguatamente motivate, sono di competenza dell'organo di supervisione strategica, sentito l'organo con funzioni di controllo, secondo procedure di selezione formalizzate. Se coerente con il principio di proporzionalità, la responsabilità della funzione può essere attribuita al responsabile della funzione di controllo di conformità o al *risk manager*, che ne assume la titolarità.

Il responsabile antiriciclaggio riferisce direttamente agli organi aziendali e ha accesso diretto all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo con funzione di controllo, cui riferisce senza restrizioni o intermediazioni.

La persona incaricata della funzione, collocata in posizione gerarchico - funzionale adeguata, non deve avere responsabilità dirette di aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree. Qualora giustificato dalle ridotte dimensioni dell'impresa, la responsabilità della funzione può essere attribuita ad un amministratore, purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia, salvo il caso di amministratore unico.

Il personale chiamato a collaborare nella funzione, anche se inserito in aree operative, riferisce direttamente al responsabile della funzione per le questioni attinenti a detti compiti.

Si chiede di confermare che il personale inserito in altre "aree operative", anche se chiamato a riferire direttamente al Responsabile antiriciclaggio, rimane comunque alle dipendenze della funzione di appartenenza.

1.4. Esternalizzazione

Lo svolgimento dei controlli attribuiti alla funzione antiriciclaggio può essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e indipendenza. La responsabilità per la corretta gestione dei rischi di riciclaggio resta, in ogni caso, in capo ai destinatari tenuti a presidiare i rischi derivanti dalle scelte effettuate e mantenere le competenze tecniche e gestionali necessarie per monitorare nel continuo le attività affidate a soggetti esterni.

In caso di esternalizzazione, i destinatari nominano un responsabile interno della funzione antiriciclaggio con il compito di verificare il corretto svolgimento del servizio da parte del fornitore e adotta le cautele organizzative necessarie a garantire il mantenimento dei poteri di indirizzo e controllo da parte degli organi aziendali.

La decisione di ricorrere all'esternalizzazione non deve pregiudicare la qualità del sistema dei controlli. I destinatari formalizzano un accordo di esternalizzazione che definisca almeno:

- i rispettivi diritti e obblighi; i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; gli eventuali conflitti di interesse e le opportune cautele per prevenirli o, se non possibile, attenuarli; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto;
- la frequenza minima dei flussi informativi nei confronti del responsabile interno e degli organi aziendali e delle funzioni di controllo, fermo restando l'obbligo di corrispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza;
- gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;
- la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o nell'operatività e nell'organizzazione dell'impresa esternalizzante;
- la possibilità per il soggetto destinatario, le Autorità di Vigilanza e la UIF di accedere alle informazioni utili e ai locali in cui opera il fornitore di servizi per l'attività di monitoraggio, supervisione e controllo.

Ferme restando le specifiche previsioni sull'esternalizzazione nell'ambito dei gruppi, non è coerente con il principio di proporzionalità l'esternalizzazione dei compiti attribuiti alla funzione antiriciclaggio da parte dei destinatari che presentano significative dimensioni e complessità

operativa.

1.5. Rapporti con altre funzioni aziendali

La funzione antiriciclaggio collabora con le altre funzioni aziendali (la funzione di controllo di conformità, la revisione interna, area legale, organizzazione, gestione dei rischi, risorse umane, sistemi informativi, ecc.) per sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale, disegnando processi conformi alla normativa e prestando attività di consulenza.

L'adeguatezza e l'efficacia della funzione sono sottoposte a verifica periodica da parte della revisione interna.

1.6. Comunicazioni

I destinatari trasmettono alla Banca d'Italia:

- a. nel termine di 10 giorni dalla relativa delibera, la decisione di nomina o di revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio ⁽⁷⁾;
- b. entro il 30 aprile di ciascun anno, la relazione della funzione antiriciclaggio, approvata dagli organi aziendali.

Sezione II. Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette

Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) è il legale rappresentante dell'impresa ovvero un suo delegato; la delega può essere conferita anche al responsabile della funzione antiriciclaggio. Il conferimento della delega è deliberato dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo. Nei casi previsti dall'articolo 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio, il responsabile delle SOS è il responsabile del punto di contatto centrale.

I destinatari assicurano che il responsabile delle SOS sia in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e svolga la propria attività con autonomia di giudizio e riservatezza anche nei confronti degli esponenti e delle altre funzioni aziendali.

Il ruolo del responsabile delle SOS va adeguatamente formalizzato e reso pubblico all'interno della struttura e presso la rete distributiva. La nomina e la revoca del medesimo responsabile sono comunicate tempestivamente alla UIF con le modalità indicate dalla stessa Unità.

Il responsabile delle SOS non deve avere responsabilità dirette in aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti di queste aree. La delega non può essere conferita al responsabile della funzione di revisione interna né a soggetti esterni al destinatario, salvo quanto previsto per i gruppi (cfr. Parte IV, Sezione II). Presso i destinatari di rilevanti dimensioni la delega può essere attribuita a più di un soggetto, con individuazione di criteri che assicurino il coordinamento e la condivisione delle informazioni tra i delegati.

⁷ Restano fermi peraltro gli obblighi di comunicazione ai fini OR.SO. di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 7.6.2011.

Compete al responsabile delle SOS:

- a) valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette comunicate dal responsabile della dipendenza o di altro punto operativo o unità organizzativa o struttura competente alla gestione concreta dei rapporti con la clientela (cd. primo livello), ovvero di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività;

Al fine di evitare dubbi interpretativi, si chiede di fornire chiarimenti circa "l'ambito della propria attività" nel quale i responsabili SOS possano ottenere elementi per valutare le operazioni sospette comunicate.

- b) trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;
- c) mantenere evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF.

Il responsabile delle segnalazioni: può acquisire ogni informazione utile dalla struttura che svolge il primo livello di analisi delle operazioni anomale e dal responsabile antiriciclaggio, ove i due soggetti non coincidano; ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi e alle strutture aziendali, significativi per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio (ad esempio, richieste pervenute dall'autorità giudiziaria o dagli organi investigativi); utilizza nelle valutazioni anche eventuali elementi desumibili da fonti informative liberamente accessibili. Il responsabile delle SOS è tenuto a conoscere e applicare con rigore ed efficacia istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla UIF; svolge un ruolo di interlocuzione con la UIF e corrisponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa.

Il responsabile delle SOS comunica, con modalità organizzative idonee ad assicurare la tutela della riservatezza, l'esito della propria valutazione al soggetto responsabile di primo livello che ha dato origine alla segnalazione. ~~Il medesimo responsabile delle SOS effettua verifiche, anche a campione, sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela.~~

Tra i compiti del responsabile delle SOS, si chiede di eliminare quello che prevede di effettuare verifiche sulla congruità delle valutazioni eseguite dal primo livello.

Tali verifiche, infatti, non dovrebbero essere affidate al responsabile delle SOS, soprattutto nel caso in cui tale ruolo sia svolto direttamente dal legale rappresentante del soggetto obbligato, ad eccezione delle ipotesi in cui la delega sia conferita alla funzione antiriciclaggio. Il responsabile delle SOS, infatti, dovrebbe limitarsi a svolgere una verifica a campione sulle SOS archiviate dal responsabile del primo livello.

Ferma la tutela della riservatezza dell'identità dei soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione delle operazioni, il responsabile delle SOS fornisce – anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative – informazioni sui nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazioni sospette ai responsabili delle strutture competenti ai fini dell'attribuzione o aggiornamento del profilo di rischio dei clienti stessi.

Sezione III. La funzione di revisione interna

In materia di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, la funzione di revisione interna verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza

dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

La funzione, tra l'altro, attraverso controlli sistematici, anche di tipo ispettivo, verifica:

- il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti secondo quanto prescritto dalla normativa;
- l'effettivo grado di coinvolgimento del personale dipendente e dei collaboratori nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell'attuazione dell'obbligo della "collaborazione attiva".

Gli interventi, sia a distanza che ispettivi, devono essere oggetto di pianificazione per consentire che tutte le strutture operative periferiche e centrali siano sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo e che le iniziative siano più frequenti nei confronti delle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio nonché con riferimento ai rapporti a profilo di rischio "alto".

La funzione deve svolgere altresì interventi di *follow-up* per assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni nel futuro.

Qualora giustificato dalle ridotte dimensioni dell'impresa, la responsabilità della funzione può essere attribuita ad un amministratore, purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia, salvo il caso di amministratore unico.

Sezione IV. Presidi in materia di rete distributiva e mediatori

Per i servizi offerti attraverso reti di agenti in attività finanziaria, consulenti finanziari, "soggetti convenzionati e agenti" ⁽⁸⁾ o altri soggetti legati al destinatario da vincoli contrattuali (d'ora in poi "rete distributiva"), quest'ultimo adotta le precauzioni necessarie ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio da parte della rete distributiva.

A tal fine, il destinatario:

- indica, nell'ambito dei contratti di collaborazione stipulati con i collaboratori addetti alla rete distributiva le regole di condotta a fini antiriciclaggio cui gli stessi devono attenersi nell'esercizio dell'attività per conto dell'intermediario medesimo;
- fornisce agli addetti alla propria rete distributiva gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, che li assistano nell'esecuzione di ogni operazione e dei relativi adempimenti a fini antiriciclaggio;
- appronta specifici e periodici programmi di formazione a favore degli addetti alla rete distributiva, affinché abbiano adeguata conoscenza della normativa di riferimento e delle connesse responsabilità e siano in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio nell'esecuzione degli adempimenti;
- monitora costantemente il rispetto da parte della rete distributiva delle regole di condotta antiriciclaggio stabilite dalla normativa ed in sede contrattuale;
- effettua verifiche periodiche presso i punti operativi degli addetti alla rete distributiva;

⁸ I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica italiani e i prestatori di servizi di pagamento o istituti di moneta elettronica comunitari stabiliti sul territorio della Repubblica sono tenuti a rispettare anche le specifiche previsioni del Capo V del decreto antiriciclaggio in relazione all'attività svolta attraverso uno o più "soggetti convenzionati e agenti".

Nei casi in cui è richiesta una rafforzata verifica della clientela in ragione del più elevato rischio di riciclaggio, il destinatario interviene a supporto del collaboratore nell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 25 del decreto antiriciclaggio.

Nel caso di intervento di un mediatore creditizio o altro soggetto non legato al destinatario da un rapporto di mandato, il destinatario può avvalersi dei dati e informazioni già raccolti dal mediatore, verificando la correttezza degli adempimenti compiuti per l'identificazione della clientela e controllando che il flusso informativo sia tempestivamente trasmesso ai fini degli obblighi di conservazione. Qualora il destinatario accerti gravi inadempimenti o infedeltà da parte del mediatore nell'esecuzione degli obblighi antiriciclaggio interrompe ogni rapporto con il medesimo.

Nell'ambito delle eventuali convenzioni stipulate con mediatori o collaboratori indipendenti, il destinatario indica le regole di condotta antiriciclaggio cui gli stessi devono attenersi nell'esercizio della propria attività; inoltre, prevede - anche a pena della risoluzione del rapporto - che il soggetto partecipi periodicamente ad adeguate iniziative di formazione ed aggiornamento.

Si chiede di chiarire che la Sezione IV sia applicabile anche al rapporto tra SGR e collocatori (quali, ad esempio, le banche) trattandosi, questi ultimi, di soggetti legati al destinatario da vincoli contrattuali.

Ed infatti, il rapporto tra SGR e collocatore viene formalizzato all'interno di una convenzione nella quale sono altresì precisate le attività da svolgere a fini antiriciclaggio.

Qualora, invece, la Sezione IV non trovi applicazione al caso descritto, si chiede di prevedere una specifica sezione all'interno della quale trovi disciplina il rapporto tra SGR e collocatori.

Sezione V. La formazione del personale

I destinatari realizzano programmi di addestramento e di formazione del personale sugli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle sue finalità, dei relativi principi, degli obblighi e delle responsabilità aziendali.

L'addestramento e la formazione del personale assicurano una specifica preparazione dei dipendenti e dei collaboratori che sono a più diretto contatto con la clientela, **del personale che svolge controlli di linea** e del personale appartenente alla funzione antiriciclaggio. A questi dipendenti è richiesto un continuo aggiornamento in merito all'evoluzione dei rischi di riciclaggio e agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

Si chiede di ampliare il novero dei soggetti nei confronti dei quali, in via prioritaria, devono essere rivolti i programmi di formazione.

L'attività di addestramento e formazione del personale è svolta con continuità e sistematicità, nell'ambito di programmi organici. Annualmente deve essere sottoposta all'organo con funzione di gestione una relazione in ordine all'attività di addestramento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio, **nonché di una previsione delle risorse necessarie per la realizzazione di tali attività.**

L'integrazione è volta a sottolineare la necessità che i destinatari prevedano, ogni anno, delle risorse quantitativamente adeguate a consentire la formazione del personale.

Un supporto all'azione di formazione del personale e di diffusione della complessiva disciplina può essere fornito dalle associazioni di categoria o da altri organismi esterni, attraverso iniziative volte ad approfondire la normativa, a studiarne le modalità di applicazione e a diffonderne la conoscenza in modo chiaro ed efficace.

PARTE QUARTA

LE FUNZIONI ANTIRICICLAGGIO NELLE STRUTTURE DI GRUPPO

Sezione I. I principi generali

Come precisato nella relazione illustrativa al presente documento, le novità introdotte in merito alle strutture di gruppo sono volte a garantire un'omogenea identificazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Pur apprezzando tale impostazione, taluni chiarimenti si rendono necessari al fine di ridurre l'insorgere di dubbi interpretativi, nonché di eventuali successive problematiche di carattere applicativo.

In primo luogo, si chiede di chiarire se i principi generali debbano essere comunque applicati a tutte le strutture di gruppo ricomprese nella definizione contenuta nel presente documento, ovvero solo nei casi in cui venga previsto un accentramento delle attività antiriciclaggio.

In secondo luogo, si osserva come l'applicazione dei principi generali potrebbe comportare un notevole aggravio delle attività che le SGR appartenenti ad un gruppo sarebbero tenute a porre in essere.

In particolare, se da un lato la creazione di una base informativa comune potrebbe agevolare tutte le società del gruppo, dall'altro lato potrebbe avere, come conseguenza, quella di obbligare le società di dimensioni minori, e caratterizzate da una limitata operatività, a dover tener conto di un numero di informazioni estremamente rilevante ed estranee all'attività istituzionale prestata.

Le SGR, ad esempio, dovrebbero tener conto di tutte le informazioni che sul medesimo cliente sono state raccolte da altre società del gruppo (ad esempio le banche) in relazione allo svolgimento della loro attività istituzionale.

Pertanto, si chiede di precisare che le informazioni e le valutazioni svolte sul medesimo cliente all'interno del gruppo possano essere modulate sia in funzione delle dimensioni e dell'attività svolta dalla società all'interno del gruppo sia in relazione all'operatività del cliente.

Nei gruppi le decisioni strategiche in materia di gestione del rischio di riciclaggio sono rimesse agli organi aziendali della società capogruppo. La capogruppo, nei modi ritenuti più opportuni, coinvolge e rende partecipi delle scelte effettuate gli organi aziendali delle altre società appartenenti al gruppo, responsabili, ciascuno secondo le proprie competenze, dell'attuazione nella propria realtà aziendale delle strategie e politiche di gruppo.

I gruppi, in particolare, sviluppano un approccio globale al rischio di riciclaggio, anche fissando *standard* generali in materia di adeguata verifica della clientela. A tal fine, la capogruppo stabilisce e approva:

- a) una metodologia di gruppo per la valutazione dei rischi di riciclaggio conforme a quella indicata nella Parte Settima;
- b) procedure formalizzate di coordinamento e collegamento fra le società appartenenti al gruppo e la capogruppo per tutte le aree di attività attinenti all'adeguata verifica della clientela e all'individuazione e segnalazione delle operazioni potenzialmente sospette (cfr. Sezione II).

La capogruppo è tenuta a creare una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di valutare in modo omogeneo la clientela.

Si chiede di chiarire cosa debba intendersi per “base informativa comune” e, in particolare, quali informazioni debbano esservi incluse.

Si chiede, inoltre, di precisare in cosa si estrinsechi l’attività volta a “valutare in modo omogeneo la clientela”. In particolare, si chiede di chiarire se l’accezione “valutare” sia legata alla profilatura della clientela, ovvero all’intera attività di adeguata verifica.

Se la funzione antiriciclaggio viene esternalizzata alla capogruppo ovvero ad altra società del gruppo, la società che ha esternalizzato la funzione individua un responsabile interno che, operando in stretto coordinamento funzionale con l’apposita struttura cui la funzione è stata esternalizzata, presidi i processi collegati alla normativa antiriciclaggio nella società di riferimento.

Il responsabile antiriciclaggio di gruppo è informato in maniera compiuta e tempestiva degli esiti delle attività di controllo effettuate presso le società appartenenti al gruppo nonché di ogni accadimento di rilievo. Egli ha accesso a tutte le banche dati del gruppo contenenti informazioni utili all’espletamento dei propri compiti.

Si chiede di chiarire se l’obbligo di informare il responsabile antiriciclaggio di gruppo in merito agli esiti delle attività di controllo, nonché all’accesso a tutte le banche dati del gruppo, sia previsto solo nell’ipotesi di esternalizzazione della funzione antiriciclaggio, ovvero in ogni caso in presenza di strutture di gruppo.

I gruppi con operatività transfrontaliera⁹⁾ sono tenuti a fissare *standard* generali in materia di adeguata verifica della clientela e segnalazione delle operazioni potenzialmente sospette (cfr. Sezione II); le procedure in essere presso le succursali e le filiazioni estere devono essere in linea con gli *standard* del gruppo e tali da assicurare la condivisione delle informazioni a livello consolidato, salvo il rispetto degli specifici adempimenti prescritti dall’ordinamento del paese ospitante. I destinatari individuano le soluzioni organizzative più idonee per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni applicabili in relazione ai diversi ambiti di operatività e, nel contempo, assicurare che la gestione dei rischi tenga conto di tutti gli elementi di valutazione e di misurazione in possesso delle singole componenti.

Sezione II. La segnalazione delle operazioni sospette

Le società del gruppo con sede in Italia possono conferire al responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette della capogruppo o di altra società del gruppo con sede in Italia la delega di cui all’art 36, comma 6 del decreto antiriciclaggio (cd. modello accentrato); ciascuna delega deve essere adeguatamente formalizzata e resa pubblica all’interno del gruppo, nonché tempestivamente comunicata alla UIF.

Se la delega è conferita, le operazioni da valutare sono trasmesse al delegato di gruppo in esito ad una procedura caratterizzata da un limitato numero di livelli intermedi di analisi delle stesse; va assicurata celerità, riservatezza e facilità di confronto tra chi matura il sospetto e tale delegato.

Quest’ultimo acquisisce, direttamente o per il tramite delle strutture di volta in volta individuate presso le altre società del gruppo, tutte le informazioni utili in possesso delle controllate; il delegato di gruppo informa il referente antiriciclaggio di ciascuna società del gruppo dell’esito della

⁹⁾ Cfr. anche “*Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism*” del Comitato di Basilea per la vigilanza Bancaria, giugno 2017

propria valutazione.

In caso di gruppi che per dimensioni o articolazione strutturale presentano maggiore complessità, possono essere designati più delegati (ad esempio ripartendo le deleghe per area geografica ovvero per tipologia di prodotto o servizio offerto), ma comunque in numero contenuto. In tali ipotesi, occorre in ogni caso assicurare:

- a. criteri di ripartizione delle competenze univoci e coerenti, in modo da evitare incertezze, sovrapposizioni o lacune;
- b. una funzione di coordinamento che garantisca l'omogeneità e la coerenza delle procedure e dei criteri di valutazione utilizzati;
- c. un'interlocuzione unitaria con le Autorità e, in particolare, con la UIF;
- d. la condivisione del patrimonio informativo aziendale, ai fini di un pieno utilizzo delle informazioni disponibili;
- e. l'accesso di ciascun delegato alle segnalazioni effettuate, a quelle valutate come non meritevoli di trasmissione o in corso di valutazione da parte di altri delegati.

Le società controllate con sede in Italia che non abbiano conferito delega al delegato di gruppo e le società controllate con sede in un altro Paese comunitario consentono al responsabile delle SOS della capogruppo l'accesso alle informazioni attinenti alle segnalazioni trasmesse e a quelle ritenute infondate, corredate della motivazione di tale decisione.

L'informativa dovrà comunque avvenire con modalità volte a garantire la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che partecipano alla procedura di segnalazione. Il responsabile delle SOS di capogruppo, ai fini dell'approfondimento delle operazioni e dei rapporti anomali in un'ottica di gruppo, può acquisire informazioni dalle società controllate, anche di quelle che non hanno conferito la delega. Il medesimo responsabile delle SOS della capogruppo fornisce ai responsabili delle SOS delle società controllate le informazioni rilevanti sulla clientela comune.

In caso di controllate con sede in un Paese terzo le procedure di segnalazione devono comunque essere conformi alle politiche e agli *standard* del gruppo. In particolare, nei limiti consentiti dalla legislazione del Paese terzo, è necessaria la condivisione a livello consolidato di tutti gli elementi conoscitivi rilevanti ai fini della prevenzione del riciclaggio, inclusa la notizia dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette.

PARTA QUINTA

ULTERIORI PRINCIPI ORGANIZZATIVI DA OSSERVARE IN RELAZIONE A SPECIFICHE ATTIVITÀ

Sezione I. Servizio di rimessa di denaro (cd. “money transfer”)

L'attività di *money transfer* è particolarmente vulnerabile al rischio di riciclaggio, in ragione dell'estesa ramificazione territoriale, dell'occasionalità e della spersonalizzazione del rapporto con il cliente, della prevalente operatività transfrontaliera, nonché dell'elevato ricorso al contante per l'effettuazione delle operazioni.

I destinatari che prestano l'attività di *money transfer* si dotano di idonee procedure informatiche che consentano di monitorare in tempo reale le operazioni effettuate e di individuare eventuali operazioni anomale o frazionate - con riferimento sia al nominativo del richiedente sia a quello del beneficiario del trasferimento dei fondi - nonché di bloccare automaticamente le transazioni anomale, quando necessario.

Data l'elevata occasionalità delle transazioni, i destinatari che prestano l'attività di *money transfer* devono inoltre prevedere, in relazione alla dimensione e complessità della rete, verifiche, anche periodiche o su base campionaria, sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica.

Il sistema informativo deve altresì prevedere una frequenza di aggiornamento delle liste dei soggetti destinatari di sanzioni finanziarie internazionali idonea a garantire il tempestivo rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 109 del 2007, con particolare riguardo alla misura del congelamento dei fondi. Le modalità di svolgimento dei controlli, devono inoltre assicurare il rispetto degli obblighi informativi nei confronti della UIF.

Ai fini dell'analisi e della valutazione del rischio di riciclaggio, i destinatari che prestano il servizio di *money transfer* individuano sia a livello aggregato, sia per ciascuno dei paesi di destinazione delle rimesse, l'importo medio delle transazioni e le caratteristiche distintive delle stesse e modulano conseguentemente i presidi e i sistemi di controllo interno a fronte dei rischi di riciclaggio associati a singoli paesi di destinazione.

Sezione II. Dati informativi relativi ai trasferimenti di fondi

Il Regolamento (UE) 2015/847 individua le informazioni sull'ordinante e sul beneficiario che devono essere contenute nei messaggi di pagamento (es. bonifici) e richiede ai prestatori di servizi di pagamento di dotarsi di procedure in grado di individuare i pagamenti privi delle necessarie informazioni e di determinare quando eseguire, rigettare o sospendere un trasferimento di fondi.

Gli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee, emanati ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) 2015/847 ⁽¹⁰⁾, contengono puntuali indicazioni volte ad agevolare gli intermediari nell'assolvimento del compito di: *i*) individuare i trasferimenti di fondi che rientrano nel perimetro di applicazione del Regolamento (UE) 2015/847; *ii*) sviluppare e mantenere procedure efficaci per individuare i trasferimenti privi delle necessarie informazioni; *iii*) identificare i fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da tenere in considerazione per

¹⁰ “Joint Guidelines under Article 25 of Regulation (EU) 2015/847 on the measures payment service providers should take to detect missing or incomplete information on the payer or the payee, and the procedures they should put in place to manage a transfer of funds lacking the required information”, disponibili al seguente link:

<https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1969371/Joint+Guidelines+to+prevent+terrorist+financing+and+money+laundry+in+electronic+funds+transfers+%28JC-GL-2017-16%29.pdf>.

decidere se eseguire, rigettare o sospendere un trasferimento di fondi privo delle previste informazioni.

I destinatari tenuti all'applicazione del Regolamento 847/2015 si dotano di procedure e adottano le misure previste dai richiamati Orientamenti congiunti, le cui previsioni si intendono interamente richiamate.

I destinatari inviano alla Banca d'Italia le segnalazioni previste dai paragrafi 52, 53, 54 e 55 degli Orientamenti.

Sezione III. Società fiduciarie iscritte alla sezione separata dell'Albo di cui all'art. 106 TUB

L'attività delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'Albo *ex art.* 106 TUB, che comprende tra l'altro l'amministrazione di patrimoni e l'intestazione fiduciaria di pacchetti azionari, è vulnerabile al rischio di riciclaggio, in quanto potenzialmente idonea a limitare la trasparenza della proprietà o della gestione di determinati beni.

L'adempimento degli obblighi antiriciclaggio deve coinvolgere tutte le strutture operative e le funzioni aziendali, in considerazione dell'attività svolta in via prevalente dalla società, del profilo e delle caratteristiche della clientela, delle diverse tipologie di beni conferiti in amministrazione fiduciaria (titoli, quote, obbligazioni, conti correnti, beni immobili, ecc.).

Le società fiduciarie trasmettono tempestivamente alla Banca d'Italia le relazioni annuali sull'attività svolta dalle funzioni di controllo, salvo quanto previsto dalla Parte III, Sez. I.

Nel caso in cui tali funzioni siano esternalizzate, la relazione è redatta dal responsabile interno.

La relazione della funzione antiriciclaggio, oltre alle informazioni indicate nello schema allegato, fornisce dettagliate indicazioni in merito a:

- i canali di acquisizione della clientela con particolare riguardo alla periodicità e all'esito delle verifiche effettuate sull'eventuale rete distributiva nel periodo di riferimento e agli interventi adottati;
- la presenza di soggetti che abbiano ricevuto più di tre deleghe ad operare in relazione a differenti mandati.

Le società fiduciarie prestano specifica attenzione ai rischi di riciclaggio derivanti dalla violazione della normativa fiscale e tributaria e ne danno espressamente conto nel documento di autovalutazione dei rischi.

Le peculiarità del rapporto tra società fiduciarie e clientela richiedono una specifica attenzione al momento della relativa instaurazione, potendo in tale fase emergere elementi rilevanti ai fini dell'individuazione di anomalie.

Misure di adeguata verifica calibrate sull'intera durata del rapporto rendono necessario che le società adottino strumenti informativi in grado di organizzare ed elaborare, anche in forma sintetica, tutti i dati utili per monitorare con la massima efficacia ogni concreto profilo di rischio: informazioni essenziali su ciascun cliente (capacità economica, attività professionale, profilo economico/finanziario, ecc.); motivi del ricorso all'amministrazione fiduciaria; eventuali operazioni inusuali poste in essere; eventuali incongruenze rispetto al profilo economico e/o professionale, da valutare secondo parametri sia quantitativi (importo e frequenza delle operazioni) sia qualitativi (tipologia e caratteristiche di utilizzo dei servizi).

Le società fiduciarie si dotano di sistemi di rilevazione e conservazione accentrata dei dati sulla clientela, assicurandone la corretta tenuta e il costante aggiornamento, nonché la pronta disponibilità delle informazioni.

Assumono specifico rilievo gli adempimenti imposti dalla disciplina antiriciclaggio in materia di identificazione del titolare effettivo e relativa comunicazione, anche nell'ambito delle segnalazioni di operazioni sospette. Le società adottano misure, anche organizzative, idonee a consentire l'acquisizione e la verifica delle informazioni sull'identità del titolare effettivo, astenendosi dal perfezionare l'operazione in tutti i casi in cui tali adempimenti non siano possibili.

Particolare attenzione va posta alle operazioni condotte e concluse autonomamente dal fiduciante, senza l'intervento o il preventivo assenso della società fiduciaria (cd. operazioni "franco valuta"), anche nel caso in cui tali operazioni vengano perfezionate attraverso il sistema bancario. Le società, in sede di stipula del contratto fiduciario, concordano per iscritto con il cliente modalità atte a ottenere la tempestiva comunicazione di tali operazioni, nonché misure idonee ad assicurarne la valutazione da parte delle società fiduciarie e la necessaria trasparenza informativa ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio.

PARTA SESTA

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER GLI INTERMEDIARI TENUTI ALL'ISTITUZIONE DEL PUNTO DI CONTATTO CENTRALE

I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario e stabiliti in Italia avvalendosi di uno o più soggetti convenzionati e agenti ⁽¹⁾ sono destinatari della disciplina antiriciclaggio nazionale e sono tenuti a designare un punto di contatto centrale.

Il punto di contatto centrale è il soggetto o la struttura, insediato nel territorio della Repubblica, attraverso cui il destinatario preponente adempie agli obblighi imposti dalla normativa italiana. Presso il punto di contatto, pertanto, il destinatario preponente istituisce tutte le funzioni (es. la funzione antiriciclaggio, di revisione interna) e le procedure (es. per lo svolgimento dell'adeguata verifica, incluso il monitoraggio delle operazioni) necessarie all'osservanza degli obblighi. Il punto di contatto rappresenta il destinatario nelle comunicazioni con le Autorità italiane competenti, in particolare con la Banca d'Italia e la UIF. Il destinatario preponente elegge domicilio presso il punto di contatto per tutti gli atti, gli obblighi e gli effetti previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle relative disposizioni attuative.

I destinatari individuano la forma organizzativa, le procedure e i sistemi di controllo del punto di contatto centrale più idonee a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposta la propria operatività in Italia. A tal fine, essi tengono conto dei risultati dell'esercizio di autovalutazione condotto ai sensi della Parte VII.

Indipendentemente dalla soluzione organizzativa prescelta, i destinatari attribuiscono ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti per il responsabile antiriciclaggio il ruolo di responsabile del punto di contatto e ne comunicano il nominativo alla Banca d'Italia e alla UIF. Il responsabile del punto di contatto centrale è anche responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e può essere nominato responsabile antiriciclaggio.

Il destinatario dota il punto di contatto di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate, per numero e competenze tecnico-professionali, oltre che in termini finanziari, in relazione ai compiti da svolgere, alla dimensione e complessità della rete di "soggetti convenzionati e agenti" di cui si avvale, nonché alla vulnerabilità al rischio di riciclaggio degli specifici servizi offerti.

Ferma la responsabilità del destinatario preponente, per assolvere gli obblighi di identificazione della clientela e di conservazione dei dati, il punto di contatto centrale può avvalersi dei dati e delle informazioni acquisiti dai "soggetti convenzionati e agenti" ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto antiriciclaggio.

Inoltre, presso il punto di contatto centrale sono approntate strutture e procedure adeguate per analizzare e valutare autonomamente tutte le operazioni effettuate in Italia dal destinatario preponente e individuare quelle potenzialmente sospette. A tal fine, il punto di contatto tiene conto delle informazioni rilevanti che i "soggetti convenzionati e agenti" sono tenuti a comunicare allo stesso punto di contatto ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera *c)* del decreto antiriciclaggio. Per l'assolvimento degli obblighi di segnalazione, il destinatario preponente mette a disposizione del punto di contatto tutte le informazioni rilevanti in suo possesso.

¹¹ Se il prestatore di servizi di pagamento e l'istituto di moneta elettronica opera in Italia sia con soggetti convenzionati e agenti sia con una succursale, quest'ultima assolve anche al ruolo di punto di contatto centrale in relazione all'attività svolta sul territorio italiano da parte dei soggetti convenzionati e agenti.

Il destinatario preponente dota il punto di contatto centrale di idonee procedure, anche di tipo informatico, per:

- a. la trasmissione delle comunicazioni di cui all'art. 44, comma 1, del decreto antiriciclaggio da parte di soggetti convenzionati e agenti;
- b. lo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela;
- c. la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisite;
- d. il controllo a distanza e il monitoraggio e delle operazioni effettuate presso i soggetti convenzionati o agenti operativi in Italia;
- e. la trasmissione alle autorità competenti dei dati, comunicazioni o informazioni periodiche o a evento, ivi incluse quelle di cui all'art. 45, comma 2, del decreto antiriciclaggio; a tal fine il punto di contatto centrale gestisce, per conto dell'intermediario, le eventuali credenziali di accesso ai sistemi e alle piattaforme di trasmissione dei dati.

PARTE SETTIMA

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Sezione I. Principi generali

I destinatari conducono un'autovalutazione del rischio di riciclaggio cui sono esposti e adottano procedure conformi ai criteri e alle metodologie dettate dalla Banca d'Italia.

L'autovalutazione è condotta sulla base di una metodologia che comprende le seguenti macro-attività:

- a. identificazione del rischio inerente: i destinatari identificano i rischi attuali e potenziali cui sono esposti, tenendo in considerazione anche gli elementi forniti da fonti informative esterne;
- b. analisi delle vulnerabilità: i destinatari analizzano l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, dei presidi di prevenzione e monitoraggio rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità;
- c. determinazione del rischio residuo: i destinatari valutano il livello di rischio cui sono esposti in ragione del livello di rischio inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione;
- d. azione di rimedio: i destinatari realizzano appropriati interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità esistenti e per l'adozione di opportune misure di prevenzione e mitigazione del rischio di riciclaggio.

Sono esentati dall'obbligo di condurre l'autovalutazione prevista dalla presente Parte i confidi di cui alla lettera l) del Paragrafo "destinatari".

La Banca d'Italia fornisce, con apposite comunicazioni, indicazioni di maggiore dettaglio relative a singole tipologie d'intermediario per la conduzione dell'esercizio di autovalutazione.

Sezione II. Modalità di conduzione dell'esercizio

L'autovalutazione è svolta valutando l'esposizione al rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio per ogni linea di *business* considerata rilevante. I criteri per l'individuazione delle linee di *business* sono definiti dai destinatari in ragione della propria natura, organizzazione, specificità e complessità operative, tenendo in considerazione i sottoelencati fattori di rischio. Per i soggetti caratterizzati da minore complessità operativa, la segmentazione in linee di *business* può tenere conto del principio di proporzionalità, ferma restando la coerenza della segmentazione in relazione all'effettiva operatività svolta.

Il documento di autovalutazione dà conto delle ragioni che hanno portato alla individuazione delle specifiche linee di *business* e del peso attribuito a ciascuna linea rispetto all'operatività complessiva.

Si chiede di confermare che, ai fini dell'autovalutazione, le SGR possano considerare le attività da queste svolte come un'unica linea di *business*.

Sezione III. Individuazione del rischio inerente

Nella valutazione dei rischi di riciclaggio, i destinatari valutano almeno i seguenti fattori di rischio:

- a. operatività: il volume e l'ammontare delle transazioni e l'operatività tipica;
- b. prodotti e servizi: i prodotti e servizi offerti e il mercato di riferimento per i prodotti e i servizi erogati;
- c. clientela: la tipologia di clientela, con particolare riguardo ai clienti classificati a rischio alto;
- d. canali distributivi: i canali distributivi utilizzati per l'apertura e il mantenimento dei rapporti e per la vendita di prodotti e servizi, **per il collocamento di prodotti e servizi**;

L'integrazione proposta è volta ad includere anche l'attività di collocamento di prodotti che le SGR effettuano per il tramite di un intermediario collocatore.

- e. area geografica e paesi di operatività: il rischio geografico deve essere valutato con riferimento alla clientela, all'eventuale presenza di succursali o filiazioni nonché all'operatività posta in essere con l'estero.

Per ciascuna delle linee di *business* è definito il livello di rischio inerente, alla luce degli elementi di valutazione sopra indicati, da esprimere con un giudizio in una scala di quattro valori. L'attribuzione del livello di rischio inerente viene accompagnata dalla descrizione degli elementi di valutazione (dati e informazioni) considerati, delle analisi poste in essere e delle motivazioni che hanno determinato le scelte effettuate.

Si chiede di chiarire che cosa debba intendersi per "scelte effettuate". In particolare, si chiede di precisare se per "scelte effettuate" debbano intendersi le motivazioni che hanno portato all'attribuzione del giudizio alla linea di *business* considerata, ovvero il concetto faccia riferimento ad altre fattispecie.

Ai fini della valutazione, i destinatari si avvalgono anche alle informazioni rivenienti da fonti esterne, tra le quali: gli esercizi di valutazione del rischio di riciclaggio condotti a livello nazionale ed europeo ⁽¹²⁾; i rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI o da analoghi organismi internazionali (e i relativi *follow-up*); i regolamenti comunitari o i decreti emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del d.lgs. n. 109/2007 a carico di persone e enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o adottati nell'ambito del contrasto dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; gli esiti dell'attività di vigilanza e controllo da parte delle Autorità competenti.

Sezione IV. Individuazione delle vulnerabilità

I destinatari adottano politiche e procedure atte a mitigare i rischi di riciclaggio identificati nella fase di cui alla Sezione III; successivamente alla determinazione dell'intensità del rischio inerente per ciascuna delle linee di attività, per ognuna di esse è valutato il livello di vulnerabilità dei

¹² Si fa riferimento al rapporto recante la valutazione dei rischi di riciclaggio che gravano sul mercato dell'Unione europea (cd. *Supranational Risk Assessment Report*) redatto dalla Commissione Europea e all'"Analisi nazionali del rischio" (cd. *National Risk Assessment*) condotta dal Comitato di Sicurezza Finanziaria.

presidi, da esprimere con un giudizio in una scala di quattro valori. Nell'effettuare tale valutazione, essi prendono in considerazione le indicazioni e le valutazioni provenienti dalle funzioni aziendali di controllo.

L'attribuzione del livello di vulnerabilità è accompagnata da una sintetica illustrazione dei presidi in essere e dalla descrizione dei punti di debolezza eventualmente individuati, con l'esplicitazione delle motivazioni che hanno determinato il punteggio attribuito. La determinazione del livello di vulnerabilità individuato tiene conto di quanto riscontrato dalla Banca d'Italia nell'effettuazione dei propri controlli di vigilanza.

Sezione V. Determinazione del livello di rischio residuo

La combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilità per ogni linea di *business* determina, in base alla matrice di seguito illustrata, l'attribuzione della fascia di rischio residuo della linea di *business*, secondo una scala di quattro valori. Il livello di rischio residuo complessivo è determinato dai valori di rischio residuo delle singole linee di *business* individuate, ponderate secondo il peso attribuito a ciascuna di tali linee.

Sezione VI. Matrice di determinazione del rischio residuo

Rischio inerente	Rischio alto	4	>2,5	>2,5	>3,5	rischio residuo elevato (4)
	Rischio medio alto	3	<2,5	<2,5	rischio residuo medio (3)	>3,5
	Rischio medio basso	2	<1,5	Rischio residuo basso (2)	>2,5	>2,5
	Rischio basso	1	rischio residuo non significativo (1)	<1,5	<2,5	<2,5
			1	2	3	4
			Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
Vulnerabilità nel sistema organizzativo e dei controlli						

Si chiede di fornire maggiori dettagli sull'attribuzione dei punteggi e sull'interpretazione dei valori.

Sezione VII. Azione di rimedio

Una volta determinato il livello di rischio residuo delle linee di *business* e quello complessivo, i destinatari individuano le iniziative correttive o di adeguamento da adottare per prevenire e mitigare i rischi residui; l'attribuzione del livello di rischio residuo viene accompagnata dalla descrizione degli elementi di valutazione considerati, delle analisi poste in essere e delle richiamate iniziative correttive o di adeguamento individuate.

L'azione di rimedio viene determinata ad esito di una fase di discussione collegiale dei risultati dell'esercizio di autovalutazione e di approvazione delle eventuali misure di adeguamento da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica su proposta dell'organo con funzione di gestione.

Tenuto conto dei risultati dell'esercizio di autovalutazione nonché delle indicazioni e delle valutazioni delle funzioni di controllo, l'organo con funzione di gestione propone le azioni di rimedio all'organo con funzione di supervisione strategica al quale spetta l'approvazione finale.

L'organo con funzione di gestione attua ~~Le funzioni deputate individuano ed implementano~~ le misure di mitigazione e le iniziative di adeguamento necessarie in ragione del livello di rischio residuo individuato e ne monitorano lo stato di avanzamento. La verifica dello stato di attuazione delle iniziative in precedenza assunte costituisce un momento formalizzato della discussione con i richiamati organi.

La modifica proposta è volta a meglio individuare il processo di definizione, approvazione e attuazione delle azioni di rimedio.

Si ritiene, infatti, necessario meglio evidenziare che le azioni di rimedio debbano essere proposte dall'organo con funzione di gestione e approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica.

L'organo con funzione di gestione, nel formulare le azioni di rimedio, dovrebbe tener conto anche delle indicazioni e delle valutazioni delle funzioni di controllo interessate.

Si richiede, inoltre, di eliminare l'obbligo previsto in capo alle "funzioni deputate di individuare le misure di mitigazione e le iniziative di adeguamento necessarie". Come infatti precisato nell'ultimo paragrafo della Sezione in commento, spetta all'organo con funzione di gestione definire le procedure necessarie per dare attuazione alle politiche approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica.

Pertanto, coerentemente con le responsabilità affidate all'organo con funzione di gestione nella Parte II, Sezione III, dovrebbe essere affidato a quest'ultimo il compito di porre in essere le azioni di rimedio approvate.

In particolare, spetta all'organo con funzione di supervisione strategica individuare politiche di governo di detti rischi adeguate all'entità e alla tipologia dei profili di rischio cui sono concretamente esposte le attività dei soggetti obbligati. L'organo con funzione di gestione appronta le procedure necessarie per dare attuazione a tali politiche; la funzione antiriciclaggio ne verifica nel continuo l'idoneità al fine di assicurare un adeguato presidio dei citati rischi.

Sezione VIII. Tempi e modalità di conduzione dell'esercizio

L'esercizio di autovalutazione è aggiornato con cadenza annuale ~~dalla funzione antiriciclaggio dai destinatari~~. Esso viene trasmesso alla Banca d'Italia unitamente ~~alla relazione annuale della funzione, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di valutazione~~ alla Relazione sulla Struttura organizzativa.

In caso di apertura di nuove linee di *business* la ~~funzione antiriciclaggio~~ i destinatari conduce~~ono~~ l'autovalutazione per tali nuove linee.

Nella Parte Terza, Sezione I, paragrafo 1.2, viene stabilito che la funzione antiriciclaggio provvede a coordinare l'esercizio di autovalutazione.

Al pari di quanto stabilito nella Sezione I, Parte Settima, del presente documento, si richiede di precisare che l'aggiornamento dell'esercizio di autovalutazione spetta ai destinatari.

Si chiede, inoltre, di indicare con precisione quali documenti debbano essere trasmessi alla Banca d'Italia. Non è chiaro, infatti, se la trasmissione abbia ad oggetto l'intero documento del *risk assessment*, o soltanto una sintesi dei risultati della valutazione.

Infine, si chiede di eliminare, dalla relazione della funzione antiriciclaggio, la previsione relativa alla trasmissione dell'esercizio di autovalutazione.

L'esercizio di autovalutazione, infatti, si configura come un documento "collegiale", al quale sono chiamate a collaborare diverse funzioni.

Per tale ragione, si ritiene che l'esercizio di valutazione possa essere, più coerentemente incorporato nella Relazione sulla Struttura Organizzativa.

L'esercizio è tempestivamente aggiornato laddove emergano nuovi rischi di rilevante entità ovvero si verificano mutamenti significativi nei rischi esistenti, nell'operatività o nella struttura organizzativa o societaria.

Nel caso di gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata, la capogruppo coordina l'esercizio svolto da ciascuno dei soggetti obbligati appartenenti al gruppo. La capogruppo conduce un proprio distinto esercizio di autovalutazione nel quale dà conto degli esiti dell'esercizio sulle singole entità e valuta la rilevanza dell'impatto sul livello di rischio residuo del gruppo nel suo complesso dei rischi residui individuati presso le controllate.

Si chiede di chiarire come debba essere affrontato il processo di definizione, discussione e approvazione dell'esercizio di valutazione nel caso di succursali italiane di intermediari finanziari aventi sede legale in un altro Paese comunitario, o in un Paese terzo.

PARTE OTTAVA ***DISPOSIZIONI FINALI***

Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Si chiede di individuare un congruo e ragionevole periodo di tempo da considerare come “transitorio” che consenta ai destinatari di adeguarsi alle nuove disposizioni e, in particolare, alla predisposizione e alla realizzazione del primo esercizio di autovalutazione.

Nella relazione illustrativa al presente documento di consultazione, infatti, viene precisato che i criteri specifici della metodologia di autovalutazione, applicabili alle varie categorie di intermediari bancari e finanziari, saranno forniti con successive comunicazioni della Banca d'Italia.

Nelle more della pubblicazione dei criteri dedicati al settore del risparmio gestito, si ritiene ragionevole consentire alle SGR di avviare l'esercizio di autovalutazione nel corso del 2019, posticipando la presentazione e l'invio degli esiti di tale esercizio al 2020.

ALLEGATO

Schema della relazione annuale prodotta dalla funzione antiriciclaggio

1. Collocazione della funzione antiriciclaggio nell'organizzazione aziendale (o del gruppo).
2. Attività della funzione antiriciclaggio nel periodo di riferimento, eventuali disfunzioni accertate e relative azioni correttive nei settori:
 - a. dell'adeguata verifica e della profilatura della clientela. In tale ambito, specifici ragguagli vanno forniti circa: eventuali ritardi nel completamento dell'attività di adeguata verifica, ivi compresa la mancata individuazione del titolare effettivo; la numerosità (in termini assoluti e in percentuale sulla clientela esistente) di soggetti inseriti nelle classi di rischio più elevate (ad es., PEPs, rapporti di corrispondenza transfrontalieri, rapporti con soggetti residenti in Paesi terzi ad alto rischio, etc.);
 - b. della conservazione dei dati;
 - c. del processo di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette (indicando il numero di segnalazioni inviate alla UIF nell'anno e di quelle valutate e archiviate);
 - d. dell'identificazione e dell'applicazione delle sanzioni finanziarie internazionali antiterrorismo e contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.
- ~~3. Esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.~~
- ~~4. Iniziative di adeguamento definite alla luce delle risultanze dell'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e relativo stato di avanzamento effettivo e previsto.~~
5. Attività formative realizzate nel periodo di riferimento e in pianificazione per l'anno successivo.
6. Eventuali problematiche specifiche dell'intermediario e altre notizie rilevanti.
7. Piano di attività della funzione antiriciclaggio per l'anno successivo.

Coerentemente con quanto richiesto nel *box* di commento alla Sezione VIII, Parte settima, del presente documento di consultazione, si chiede di eliminare l'esercizio di autovalutazione dallo schema di relazione della funzione antiriciclaggio.

Qualora tale proposta non venga accettata, si chiede di prevedere che alla relazione della funzione antiriciclaggio possa essere allegata soltanto una sintesi dei risultati.

Inoltre, si chiede di eliminare, dallo schema di relazione, le iniziative di adeguamento definite alla luce delle risultanze dell'esercizio di autovalutazione.

Come già precisato nel *box* contenuto nella Parte settima, Sezione VII, del presente documento, infatti, le azioni di rimedio devono essere proposte dall'organo con funzione di gestione e approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica.

Pertanto, poiché la discussione e l'approvazione delle azioni di rimedio dovrebbero avvenire in un momento successivo alla presentazione dei risultati dell'esercizio di autovalutazione, si ritiene che gli esiti dell'esercizio e le azioni di rimedio non possano essere contestualmente allegate alla relazione antiriciclaggio.